

IVA

Non residenti identificati esclusi dalla fatturazione elettronica

di Alessandro Bonuzzi

Gli **obblighi** collegati alla **fatturazione elettronica** non riguardano i **soggetti non residenti** ancorché **identificati** in Italia. È questo, in sintesi, il principio ribadito dalla **risposta all'istanza di interpello n. 26** pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate in data **26 febbraio 2019** e fornita a fronte della presentazione di un interpello ordinario.

Nell'occasione l'istante, una società con **sede legale** in al di fuori del Territorio dello Stato, avente lo **status** di **soggetto non stabilito** in Italia, ma ivi identificata ai fini Iva mediante **rappresentante fiscale**, e che effettua **acquisti da fornitori stabiliti** in Italia, ha chiesto di conoscere:

1. se i soggetti residenti e stabiliti in Italia hanno “solo” la **facoltà**, e non l'obbligo, di emettere fattura elettronica nei confronti di **soggetti non stabiliti in Italia**, ma ivi **identificati**;
2. se un soggetto non residente ha l'obbligo o solo la facoltà di accreditarsi al Sistema di Interscambio (Sdi) per la **ricezione** delle **fatture passive**;
3. se un soggetto non residente identificato in Italia può esercitare il diritto alla **detrazione** sulla base della sola “copia cartacea della fattura”, a prescindere dalla modalità di emissione della stessa da parte del soggetto emittente;
4. l'esatta portata dell'espressione “**copia cartacea della fattura**” e le modalità di richiesta di detta copia al proprio fornitore;
5. se il soggetto non residente è **escluso** dagli obblighi di trasmissione del cosiddetto **esterometro** di cui all'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#).

Il parere fornito dall'Amministrazione finanziaria si basa, in sostanza, sul disposto normativo di cui all'[articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#), secondo cui “*Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio*”.

Quindi, l'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica riguarda tutte le **cessioni** di beni e le **prestazioni** di servizi effettuate nei confronti sia di **altri soggetti passivi d'imposta** (fatturazione B2B), sia di **consumatori finali** (fatturazione B2C).

Invero, nella sua **formulazione originaria**, la disposizione, prevista dalla Legge di Bilancio 2018, faceva riferimento ai soggetti residenti, stabiliti o **identificati**.

Siccome, però, l'ambito applicativo della norma appariva **più esteso** di quello previsto dall'**autorizzazione comunitaria**, che consentiva sì l'introduzione in Italia del sistema generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria ma solo per i soggetti passivi d'imposta stabiliti, il legislatore, con il **D.L. 119/2918**, ha **limitato** in tal senso l'**estensione soggettiva** dell'obbligo.

Va ricordato, poi, che per soggetto passivo "stabilito" si intende un soggetto **domiciliato** nel territorio dello Stato o ivi **residente** che **non** abbia stabilito il **domicilio all'estero**, ovvero una **stabile organizzazione** di un soggetto **domiciliato** e **residente** all'estero, **limitatamente** però alle operazioni da essa **rese** o **ricevute**. Peraltro, il fatto di disporre di un numero di **identificazione** Iva italiano non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione in Italia.

Ebbene, alla luce di ciò, l'Agenzia, nella risposta in commento ha chiarito, **rispettivamente**, che:

1. per le operazioni effettuate nei confronti di **soggetti non residenti identificati** in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia hanno solo la **facoltà**, e non l'obbligo, di emettere, dal 1° gennaio 2019, fatture elettroniche, potendo in alternativa emettere **fatture cartacee** e inserire i relativi dati nell'**esterometro**;
2. un soggetto non residente **non ha obbligo** di accreditarsi al Sistema di Interscambio, ancorché sia identificato ai fini Iva in Italia. Ciò in ragione dell'**inapplicabilità** dell'obbligo della fatturazione elettronica ai cessionari/committenti non stabiliti;
3. il cessionario/committente non stabilito ma identificato può esercitare la **detrazione** sulla base delle **fatture cartacee** emesse dal cedente/prestatore stabilito;
4. con la locuzione "**copia cartacea della fattura**" si deve intendere "*un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML, non potendosi indicare elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica*". Inoltre, "*Per ottenere la copia analogica del documento informatico, occorre stamparla e attestarne la conformità all'originale informatico*" [ex articolo 23 D.Lgs. 82/2005](#);
5. i destinatari dell'**esterometro** sono solamente i contribuenti **residenti** o **stabiliti** nel territorio dello Stato, pertanto il soggetto non residente è **escluso** dal relativo obbligo di trasmissione.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

FATTURAZIONE ELETTRONICA, ADEMPIMENTI DIGITALI E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLO STUDIO

Scopri le sedi in programmazione >